



COMUNE DI PRADAMANO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, ACCONCIATORE,
TATUAGGIO E PIERCING**

Edizione Dicembre 2011

Approvato dal Consiglio comunale con Delibera n. 34 del 21.12.2011

Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione	3
Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 Definizioni.....	3
Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing.....	5
Articolo 4 Requisiti morali di accesso alle attività.....	5
Articolo 5 Requisiti professionali di accesso alle attività	5
Articolo 6 Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività	6
Titolo II – Sistema autorizzatorio	7
Articolo 7 Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio delle attività.....	7
Articolo 8 Dichiarazione di inizio attività- caratteristiche	8
Articolo 9 Dichiarazione di inizio attività – documentazione integrativa.....	9
Art. 10 Procedimento di controllo della dichiarazione di inizio attività	9
Articolo 11 Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte.	10
Articolo 12 Sospensione temporanea delle attività.....	10
Articolo 13 Cessazione definitiva delle attività.....	11
Titolo III – Disposizioni particolari	11
Articolo 14 Vendita di prodotti cosmetici.....	11
Articolo 15 Attività esercitate in forma mista	11
Articolo 16 Attività esercitate in forma promiscua	12
Titolo IV – Orari e prezzi	12
Articolo 17 Orari e tariffe dei prezzi	12
Titolo V - Sistema sanzionatorio	13
Articolo 18 Divieto di esercizio.....	13
Articolo 19 Controlli.....	13
Articolo 20 Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività.....	13
Articolo 21 Sanzioni.....	14
Titolo VI – Disposizioni finali	15
Articolo 22 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento.....	15
Articolo 23 Modalità di svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing.....	16
Articolo 24 Norme transitorie e finali.....	16
Articolo 25 Abrogazioni.....	16
Articolo 26 Norma di rinvio.....	16
Articolo 27 Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento	16
ALLEGATO I	17
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA	
ALLEGATO II	21
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE	
ALLEGATO III	24
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	

Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione

ART. 1- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 22 aprile 2002 n. 12 “Disciplina organica dell’Artigianato” e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definita “Legge”, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9.1.2006 n. 1 “*Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*”, ha per oggetto la disciplina, in forma imprenditoriale, delle attività di **estetista**, di acconciatore, di **tatuaggio e piercing**, ovunque esercitate nell’ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, da imprese individuali o in forma societaria, sia di persone che di capitali, artigiane o non artigiane.

ART. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) attività di estetista: l’attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’Allegato A) della Legge e sue successive modifiche ed integrazioni e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713. Le disposizioni che disciplinano l’attività di estetista si applicano anche ai soggetti che svolgono attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all’Allegato A) della Legge e sue successive modifiche ed integrazioni.

Rientrano nell’attività di estetista le seguenti:

1. **centro di abbronzatura o “solarium”:** quella inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A;
2. **ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico:** quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
3. **“disegno epidermico o trucco semipermanente”:** quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l’introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
4. trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio **sauna e bagno turco**;
5. realizzazione del **make-up o maquillage o trucco**;

b) attività di acconciatore: l’attività che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare. E’ compresa l’esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, l’applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. Gli acconciatori nell’esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico - limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie - tradizionalmente complementari all’attività principale; la realizzazione del make-up o maquillage o trucco non rientra tra le attività dell’acconciatore.

L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile; l'attività di acconciatore corrisponde all'attività come definita dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174;

c) attività di tatuaggio: l'insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione permanente della cute mediante l'introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni;

d) attività di piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, con l'inserimento cruento di anelli metallici o altre decorazioni di diversa forma e fattura;

e) qualificazione professionale: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista in forma imprenditoriale;

f) qualifica professionale o attività lavorativa qualificata: è il requisito professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista in forma non imprenditoriale, valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato; può essere acquisita mediante lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, mediante lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale;

g) direttore tecnico o direttore d'azienda: la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

h) responsabile tecnico: la persona in possesso della qualificazione professionale, il quale è tenuto a garantire la sua presenza durante lo svolgimento delle attività, designato per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa;

i) requisiti igienico sanitari e di sicurezza: i requisiti strutturali, i requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature ed i requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing di cui agli Allegati I, II, III e successive modifiche ed integrazioni, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

j) linee guida: le linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari riferite ai requisiti organizzativi delle attività disciplinate dal presente Regolamento;

l) apparecchiature elettromeccaniche: gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'Allegato A) della Legge e successive modifiche ed integrazioni;

m) attività stagionale: l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

n) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

o) attività prevalente: l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente; il volume d'affari è dichiarato dal soggetto interessato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000;

p) gestione di reparto: l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non disporre di accesso autonomo; l'affidamento in gestione di reparto non è consentito alle imprese artigiane individuali o societarie;

q) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la dichiarazione con la quale l'operatore attesta, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La segnalazione di inizio attività può essere consegnata prima o contestualmente all'avvio della stessa.

**ART. 3 - Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di estetista.
acconciatore, tatuaggio e piercing**

Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere esercitate in forma di impresa individuale, d'impresa societaria, sia di persone che di capitali, di Consorzi o di società consortili, a carattere artigianale se in possesso dei requisiti di cui al Capo I della Legge, o non artigianale.

Le imprese esercenti le attività di cui al presente Regolamento, che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane con le modalità previste dall'art. 14 della Legge.

Le imprese esercenti attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi al Registro Imprese, con le modalità di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle disposizioni di cui al presente Regolamento comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

ART. 4 - Requisiti morali di accesso alle attività

Lo svolgimento dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D. lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tali requisiti devono essere posseduti:

- a) dal titolare dell'impresa individuale;
- b) da tutti i soci della società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione delle società di capitali;
- e) dal direttore tecnico/direttore d'azienda;
- f) dal responsabile tecnico.

ART. 5 - Requisiti professionali di accesso alle attività

Lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato, altresì, al possesso della qualificazione professionale.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

a) nel caso di **imprese artigiane**:

- dal titolare, nel caso di impresa individuale;
- da tutti i soggetti indicati all'art. 10 della Legge nel caso di impresa societaria;

b) nel caso di **imprese non artigiane**:

- dal Direttore tecnico/direttore d'azienda, nel caso in cui l'impresa individuale non sia artigiana;
- dal Direttore tecnico/direttore d'azienda, nel caso in cui l'impresa societaria non sia artigiana.

Le imprese non artigiane devono in ogni caso nominare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un **responsabile tecnico** in possesso della qualificazione professionale, il quale è tenuto a garantire la sua presenza durante lo svolgimento delle attività.

In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di qualificazione professionale o che svolga attività lavorativa qualificata.

Nel caso di esercizio dell'impresa in forma non artigiana, il Direttore tecnico/direttore d'azienda e il responsabile tecnico sono indicati all'atto della presentazione della S.C.I.A.

La qualifica di Direttore tecnico/direttore d'azienda e quella di responsabile tecnico possono essere attribuite alla medesima persona.

I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

Il conseguimento della qualificazione professionale di estetista è disciplinato dall'art. 26 della Legge e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.

Il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore è disciplinato dall'art. 28 della Legge e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 - Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività

Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e di piercing possono essere svolte in luoghi aperti al pubblico, a ciò appositamente destinati, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, subordinatamente alla presentazione della Scia di cui all'art. 24 della Legge, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale; possono, altresì, essere svolte presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso; possono, altresì essere svolte in luoghi aperti al pubblico destinati prevalentemente ad altri usi quali, ad esempio, palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, associazioni o circoli privati, scuole private, centri o complessi commerciali, etc.

In ogni caso, i locali e gli impianti destinati allo svolgimento stabile delle attività di estetista e/o acconciatore, nonché le attrezzature utilizzate devono possedere i requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia, nonché quelli previsti dagli Allegati I, II e III e successive modifiche ed integrazioni, al presente Regolamento.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Quando l'attività si svolga presso il domicilio dell'esercente o ai piani superiori di un edificio, è necessario apporre sul citofono/campanello la dicitura indicante la tipologia di attività ed il piano in cui viene esercitata.

E' fatta salva la possibilità di esercitare, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, le attività di estetista e acconciatore presso:

- a) la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso;
- b) a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo;
- c) per particolari eventi (ad esempio, matrimoni, attività dimostrative in occasione di promozioni commerciali);
- d) nei luoghi di cura o di riabilitazione (ad esempio, ospedali, case di cura, ricoveri, centri per anziani e disabili);
- e) nei luoghi di detenzione, nelle caserme;
- f) in altri luoghi per i quali siano stipulate, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Nei luoghi indicati ai punti del precedente comma non è consentita l'attività di tatuaggio e piercing.

Le prestazioni di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, svolte in scuole private, utilizzando modelli-clienti che corrispondano un compenso di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, sono soggette al presente Regolamento.

Titolo II – Sistema autorizzatorio

ART. 7 - Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e di piercing

Sono soggetti alla presentazione della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** i procedimenti di:

- a) nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporanea,
- b) trasferimento in altri locali,
- c) trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea,
- d) il ritorno in disponibilità dell'azienda in seguito a cessazione del contratto d'affitto della stessa.

Le dichiarazioni di modifica, cessazione o la perdita dei requisiti devono essere presentate con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge, entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.

In modo particolare, sono soggette a **comunicazione**, da trasmettere anche al Comune:

- a) la sospensione dell'attività, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni,
- b) la riapertura dell'attività al termine della sospensione,
- c) la cessazione dell'attività.
- d) la variazione della ragione sociale della società;
- e) la variazione della residenza dell'impresa individuale;
- f) la sostituzione dei soci non qualificati;
- g) l'affidamento di uno o più reparti in gestione a un terzo soggetto;
- h) l'ampliamento della superficie;
- i) la riduzione della superficie;
- j) la sostituzione del direttore tecnico/direttore d'azienda o di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell'ambito della società artigiana;
- k) la sostituzione del responsabile tecnico

E' soggetta a **domanda di autorizzazione**, da presentare al Comune, la proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 8 - Segnalazione certificata di inizio attività - caratteristiche

Nella SCIA devono essere presenti all'origine le dichiarazioni e/o i requisiti essenziali: in caso contrario, essa non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, la SCIA priva:

- a) dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, del responsabile tecnico, dei soggetti qualificati;
- b) dei dati della società;
- c) della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, del responsabile tecnico;
- d) del documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, del responsabile tecnico, dei soggetti qualificati;
- e) dell'oggetto dell'attività;
- f) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti personali di accesso alle attività, secondo le previsioni contenute nei precedenti artt. 4 e 5;
- g) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina del direttore tecnico/direttore d'azienda e del responsabile tecnico, corredata dalle relative accettazioni;
- h) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
 1. l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività (via o piazza, numero civico);
 2. la compatibilità urbanistica e della destinazione d'uso, con riferimento all'attività che si intende esercitare;
 3. la conformità ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza (requisiti strutturali, requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature, requisiti organizzativi) previsti negli Allegati I, II e III al presente Regolamento e successive modifiche e integrazioni.

La SCIA è, invece, irregolare o incompleta quando è priva:

- a) dell'indicazione del codice fiscale/partita IVA;
- b) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
 1. i dati catastali dei locali (Foglio, mappale, eventuale subalterno);
 2. gli estremi dell'agibilità dei locali ovvero documentazione equipollente;
 3. della data di sottoscrizione;
 4. della documentazione di cui al successivo articolo 9;

La SCIA deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica.

La SCIA è presentata al Registro delle Imprese territorialmente competente contestualmente alla Comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A. La ricevuta rilasciata dal Registro delle Imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistono i presupposti di legge.

Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di cui al presente Regolamento il Registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di cui alla L.R. 12 febbraio 2001 n. 3.

Nelle more dell'operatività degli sportelli unici il Registro delle Imprese trasmette la SCIA allegata alla Comunicazione Unica direttamente agli enti competenti.

ART. 9 - Segnalazione certificata di inizio attività – documentazione integrativa

Alla Segnalazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento **deve essere allegata in duplice copia** la seguente documentazione:

- a) planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminazione e ventilazione, destinazione d'uso specifico e il lay-out dell'attività;
- b) relazione tecnica illustrativa della struttura, firmata da un tecnico abilitato, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario;
- c) relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale firmata da un tecnico abilitato (la relazione tecnica è obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale); la relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale previsto, anche se non necessario, deve essere comunque presentata;
- d) elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della marca, modello e matricola e indicazione della certificazione CE;
- e) indicazione del numero massimo degli addetti previsti.
- f) documentazione d'impatto acustico (L.R. 18/06/2007 n. 16 - D.G.Reg. 17/12/2009 n. 2870) da redigere secondo le modalità di cui alle vigenti "Linee Guida operative" del Comune.

Copia della Segnalazione di inizio attività, purché efficace e completa, e della documentazione indicata nel presente articolo, è trasmessa dal Comune all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo.

ART. 10 - Procedimento di controllo della dichiarazione di inizio attività

Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

In caso di accertata inefficacia della SCIA il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

Qualora la dichiarazione, benché efficace, risulti irregolare o incompleta sotto il profilo formale e non sostanziale, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione al Protocollo, invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni, a pena di archiviazione agli atti e di decadenza della SCIA. Il procedimento di controllo è **interrotto** fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Qualora il dichiarante non provveda nel termine indicato al comma precedente, il responsabile del procedimento, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione

dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro il termine di 30 giorni.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dall'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Le segnalazioni di inizio di attività sono sottoposte a controllo dal Responsabile del procedimento nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in esse contenute e della documentazione ad esse allegata.

E' possibile procedere a controllo su un campione numerico individuato qualora ciò sia stabilito con apposito provvedimento comunale.

In ogni caso, il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e disporre esibizioni documentali.

ART. 11 - Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte

Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

Nei casi di trasferimento della gestione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, la segnalazione certificata di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma precedente, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la segnalazione di inizio attività per reintestazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 1.

L'erede privo dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività può trasferire l'azienda in proprietà a un terzo soggetto, entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ART. 12 - Sospensione temporanea delle attività

Fatto salvo l'obbligo di comunicazione al competente Registro delle Imprese, la sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, è soggetta a comunicazione entro 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa.

La sospensione temporanea non può superare i 12 mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi.

La comunicazione di sospensione temporanea deve essere inoltrata al Comune, che la trasmette per conoscenza all'Azienda Sanitaria e alla Camera di commercio competenti per territorio.

E' altresì soggetta a comunicazione la riapertura delle attività al termine della sospensione.

ART. 13 - Cessazione definitiva delle attività

La cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento dev'essere comunicata al Registro delle imprese e per conoscenza al Comune nei termini di legge.

Titolo III – Disposizioni particolari

ART. 14 - Vendita di prodotti cosmetici

Alle **imprese artigiane** esercenti l'attività di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 29/2005 e s.m.i.

Alle **imprese non artigiane iscritte al Registro Imprese** che intendano effettuare la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, si applica la L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

La vendita al dettaglio di prodotti diversi da quelli indicati ai commi precedenti è soggetta alla L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

La superficie destinata alle attività di cui ai commi precedenti non deve incidere sulle superfici minime previste, per l'esercizio delle singole attività, dal presente Regolamento.

ART. 15 - Attività esercitate in forma mista

Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere esercitate congiuntamente, purché nel rispetto del presente Regolamento. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

Le unità funzionali devono possedere le caratteristiche previste dagli allegati I, II, III, e successive modifiche ed integrazioni, del presente Regolamento in funzione dell'attività in esse esercitata.

Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali depositi per attrezzature di pulizia dei locali, reception, sala d'attesa, locali di deposito, servizi igienici, spogliatoi personale.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10 della Legge 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

ART. 16 - Attività esercitate in forma promiscua

Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee.

In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

Le unità funzionali relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono possedere le caratteristiche previste dagli Allegati I, II, III, e successive modifiche ed integrazioni, del presente Regolamento in funzione dell'attività in esse esercitata.

Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo di applicazione della Legge devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano.

Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e/o reception.

Titolo IV – Orari e prezzi

ART. 17 - Orari e tariffe dei prezzi

E' concessa agli operatori la facoltà di adottare un orario personalizzato nella fascia compresa tra le ore 8:00 e le ore 22:00 per un massimo di 10 ore giornaliere.

L'esercizio dell'attività non è subordinata al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale e comunque ogni operatore può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana che possono essere articolato anche in mezze giornate.

E' concessa facoltà di adottare un orario spezzato, continuato oppure misto vale a dire spezzato in alcuni giorni e continuato in altri.

E' obbligatoria la chiusura nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, fatto eventuali modifiche legislative o regolamentari in materia.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua osservano l'orario previsto per l'attività prevalente: la prevalenza viene calcolata in base al volume d'affari.

Gli esercizi ubicati nei centri o nei complessi commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.

La gestione di reparto segue l'orario di apertura praticato dal titolare.

In occasione di circostanze particolari il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

L'orario adottato, comprendente anche l'eventuale giornata di riposo settimanale, ed ogni sua variazione, anche riferita a periodi limitati di tempo, deve essere comunicato al Comune e reso noto al pubblico, in modo visibile dall'esterno dell'esercizio, mediante apposito cartello;

Durante l'eventuale apertura domenicale e festiva, i datori di lavoro devono osservare le disposizioni contrattuali e di legge vigenti per quanto riguarda le retribuzioni, l'orario di lavoro ed il riposo compensativo dei dipendenti.

Le tariffe dei prezzi dei servizi forniti dalle attività disciplinate dal presente Regolamento debbono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.

Gli esercizi che svolgono attività nei casi previsti al precedente art. 6, comma 5 possono derogare alle disposizioni sugli orari di attività e tariffe dei prezzi previsti dal presente articolo.

Titolo V - Sistema sanzionatorio

ART. 18 - Divieto di esercizio

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio.

ART. 19 - Controlli

Gli agenti di polizia municipale e gli altri enti o organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività disciplinate dal presente Regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art. 6 in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

L'A.S.S. effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento.

Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della L. R. 17.01.1984 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4.

ART. 20 - Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività

L'Ufficio comunale competente dispone il divieto di prosecuzione delle attività disciplinate dal presente regolamento e di rimozione dei loro effetti nei casi in cui:

- a) vengano esercitate senza che sia stata presentata la prevista segnalazione certificata di inizio attività;
- b) la segnalazione certificata di inizio di attività, ancorché presentata, sia inefficace, secondo la revisione del precedente art. 8;
- c) di sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5 per l'accesso e esercizio delle attività;
- d) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12;
- f) il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione, comminata ai sensi del comma successivo;
- g) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria: sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività da esso disciplinate, l'Ufficio competente ne dispone la sospensione, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti, per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni.

Decorso tale termine, salva proroga in caso di comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione Regionale per l'artigianato di cui all'art. 21 della Legge entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

ART. 21 - Sanzioni

La nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporaneo, il trasferimento in altri locali, il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, ed il ritorno in disponibilità dell'azienda in seguito a cessazione del contratto d'affitto della stessa, delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing in assenza di titolo abilitativo, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 800 a € 5.100, ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. b) della Legge.

La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4, come segue:

Genere della violazione	Importo minimo sanzione	Importo massimo sanzione
Violazione art. 2, comma 1 lett. p): affidamento in gestione di reparto delle attività disciplinate dal presente Regolamento da parte del titolare d'impresе artigiane individuali o societarie	Da € 250	A € 1.500
Esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento in carena dei requisiti previsti degli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento	Da € 800	A € 5.100
Violazione art. 6, comma 6: esercizio di attività di tatuaggio e piercing nei luoghi indicati al precedente art. 6 comma 5	Da € 800	A € 5.100
Violazione art. 7, comma 3, dalla lett. d) alla lett. k): mancata comunicazione al Comune degli eventi ivi elencati	Da € 25	A € 150
Violazione art. 12: mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, oltre 10 giorni dall'inizio della sospensione stessa.	Da € 25	A € 150
Violazione art. 13: mancata comunicazione al Comune per conoscenza della cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento.	Da € 25	A € 150
Violazione art. 17. inosservanza della disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività e inosservanza dell'obbligo di chiusura nelle festività di cui al comma 4 del medesimo articolo	Da € 300	A € 900
Violazione art. 17 comma 12: violazione dell'obbligo di esposizione delle tariffe	Da € 50	A € 300
Violazione art. 18: svolgimento delle attività di cui al presente regolamento in forma ambulante o di posteggio	Da € 800	A € 5.100
Violazione art. 19: mancato consenso ai controlli degli organi accertatori in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art. 6, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.	Da € 300	A € 900
Mancato rispetto dei requisiti strutturali previsti dagli Allegati I, II e III al presente Regolamento.	Da € 300	A € 900
Mancato rispetto dei requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzative previsti dagli Allegati I, II e III al presente Regolamento	Da € 250	A € 1.500

Titolo VI – Disposizioni

ART. 22 - Attività escluse dalla disciplina del Regolamento.

Sono escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, quali:

- a) i trattamenti che implicano **prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario**, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- b) l'attività di **massaggiatore sportivo** esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c) le **attività motorie svolte in strutture sportive aperte al pubblico**, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'attività di **naturopatia del benessere**: il naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita;
- e) l'attività di **miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo**, quale, ad esempio, la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax quali shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese.

Sono altresì escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di:

- a) **onicotecnico**, consistente nell'applicazione e/o nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;
- b) **l'applicazione di ciglia finte**, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce.
Non sono soggette al presente Regolamento:
 - 1. le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale (ad esempio, la produzione di parrucche);
 - 2. le attività nelle quali si compiono azioni proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
- c) **sbiancamento dei denti**, che è compresa nell'ambito della odontoiatria;

Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva: tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza (art. 21 L.R. 12 aprile 2007, n. 7).

ART. 23 - Modalità di svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing

Devono essere sempre richieste all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e di piercing, in condizioni di sicurezza e deve essere acquisito il consenso scritto dell'avente diritto.

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti la cui cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa, secondo le previsioni contenute nelle linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

ART. 24 - Norme transitorie e finali

Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali della locale sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di inizio di efficacia del presente regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche del locale.

I titolari degli esercizi già autorizzati o abilitati, anche a seguito di subingresso, devono invece adeguarsi ed attenersi ai requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi di cui all'allegato I, II, III, e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio delle attività disciplinate del presente Regolamento, entro il termine di 6 mesi dall'inizio di efficacia del presente Regolamento.

Ai titolari di esercizi di tatuaggio e piercing esistenti alla data di inizio di efficacia del presente Regolamento, cui sia già stata rilasciata dall'ASS certificazione di possesso dei requisiti igienico-sanitari, non si applicano le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali, alla condizione che non abbiano apportato modifiche agli stessi successivamente al rilascio della predetta certificazione; la deroga è efficace anche nei casi di subingresso senza modifiche dei locali.

Le disposizioni riguardanti i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano nell'ipotesi di esecuzione di piercing al lobo dell'orecchio unicamente tramite dispositivi monouso, da parte di operatori commerciali; tale attività è consentita previa comunicazione all'A.S.S.

Nel caso in cui intervengano modifiche e/o integrazioni ai requisiti dei locali, degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi di cui agli Allegati I, II, III, successivamente la data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, potrà disporre le misure ritenute più idonee per il loro recepimento, predisponendo i nuovi allegati che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ART. 25 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.40 del 30.07.2002 e l'Ordinanza sindacale n. 02/2008 del 04.01.2008, Prot. N. 0000128 "*Disciplina degli orari di apertura delle attività di parrucchiere misto ed estetista - calendario delle festività obbligatorie*".

ART. 26 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia e altri specifici regolamenti.

ART. 27– Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione e successivamente sarà pubblicato sul sito web del Comune.

ALLEGATO I

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E SUPERFICIE MINIME DEI LOCALI

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

I locali destinati all'attività di estetista di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali di lavoro, alle linee guida in materia e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

- a) locali/spazi per attesa/reception/attività amministrative;
- b) locale/i per lo svolgimento delle specifiche attività di estetista; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività, anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq. per i locali in cui è prevista la presenza dell'operatore e di 4 mq. per i locali in cui è prevista l'installazione di lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o *macchinari per l'uso dei quali non è prevista la presenza dell'operatore*.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato, attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lavapiedi; è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purché dotati di protezioni monouso.

La sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere dotati di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, di un locale/zona post trattamento per il relax e di dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente collocati in luoghi presidiati.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

- c) servizio igienico, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale, adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti. Per gli operatori maschi e femmine devono essere di regola realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero

complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;

- d) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili;
qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;
- e) vano/spazio doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti (es.: massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque almeno 1 doccia ogni 4 locali o box destinati a tali trattamenti;
- f) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività e della biancheria;
- g) locale/ spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti;
- h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o contenitori adeguati all'uso.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, con idonea rubinetteria a comando non manuale, ove ciò sia compatibile con le esigenze della lavorazione, ed idonei lavandini fissi. Di regola le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es.: massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune).

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono rispettare il Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990 e le norme tecniche vigenti, che individuano le caratteristiche tecnico dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d'uso.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

L'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela dei clienti e degli operatori.

Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati.

Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia.

Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i prodotti cosmetici devono essere conservati nella confezione originaria.

La biancheria per i clienti (teli, accappatoi, lenzuolini ecc.) deve essere preferibilmente monouso.

Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso.

La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

Per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria va adottato un protocollo redatto secondo le linee guida fornite dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Va adottato un protocollo delle procedure igieniche adottate dagli operatori, redatto secondo le linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari; nell'esercizio delle diverse attività svolte vanno utilizzati i Dispositivi individuali di protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi).

Va assicurata la sicurezza degli utenti connessa all'uso di lampade abbronzanti: vi è evidenza per i clienti, mediante l'affissione di avvisi/documenti informativi, dei possibili rischi connessi all'esposizione a radiazioni UV e delle precauzioni da adottare prima dell'esposizione, come da linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Ove disponibili, gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per i clienti o per l'operatore (aghi, lamette, ecc.) devono essere monouso.

Gli strumenti che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate, ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore, essa deve essere effettuata, di regola, con l'impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ricorso ad altre procedure secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Le procedure di disinfezione e sterilizzazione adottate vanno descritte in un protocollo redatto secondo dette indicazioni.

Eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, sgorbie, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, e dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO II

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

I locali destinati all'attività di acconciatore di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

I locali destinati all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

- a) un locale/spazio per attesa/reception/attività amministrative;
- b) locale/i di attività di dimensioni adeguate al numero di postazioni di lavoro e alle attrezzature previste; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti. Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica. Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lavapiedi; è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purché dotati di protezioni monouso;
- c) locale/spazio di preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici, dotato di idonei sistemi di aspirazione localizzata, ove ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

- d) un servizio igienico, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico deve essere fornito di lavabo con comandi della rubinetteria non manuali, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido; Per gli operatori maschi e femmine devono essere, di regola, realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;
- e) uno spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;

- f) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività e della biancheria;
- g) locale/ spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti;
- h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e dovrà essere installato nel servizio igienico un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o simili.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda.

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), d), g) e h) il pavimento deve essere preferibilmente continuo, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n.46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla noma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

Il locale/spazio destinato alla preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici deve essere dotato di idonei sistemi di ventilazione localizzata ove ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi. I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

L'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del lavoratore.

Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati.

Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia.

Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i prodotti cosmetici devono essere conservati nella confezione originaria.

La biancheria per i clienti (asciugamani, sopravvesti, etc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso.

La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

Esiste un protocollo scritto della sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature, della biancheria e degli strumenti di lavoro (pettini, spazzole ecc.) redatto secondo le linee guida e i protocolli dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Deve essere presente un protocollo scritto relativo all'igiene degli operatori redatto secondo le indicazioni (linee guida, protocolli ecc.) dell'Azienda per i Servizi Sanitari; nell'esercizio delle diverse attività svolte vanno utilizzati i Dispositivi individuali di protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi).

Tutti gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per i clienti o per l'operatore devono essere di regola monouso (rasoi, lamette).

Gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per il cliente (ad esempio, strumenti per manicure e pedicure) che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa deve essere effettuata di regola con l'impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ad altre procedure secondo le linee guida o i protocolli forniti dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Deve essere presente un protocollo scritto delle procedure di disinfezione e sterilizzazione, redatto secondo dette indicazioni.

Eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, e dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO III

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono ottemperare alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, devono essere realizzati in conformità alle linee guida e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

I locali destinati all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

- a) locale/i attesa /reception/attività amministrative dimensionato/i secondo i volumi di attività;
- b) locale/i dedicato/i al tatuaggio e/o piercing di dimensione indicativa di almeno 12 mq.
Le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività.
Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.
I box realizzati all'interno di un unico ambiente devono rispettare i requisiti citati e devono avere superficie indicativamente di almeno 9 mq. per le attività di tatuaggio e di almeno 6 mq. per le attività di piercing.
Nelle postazioni di lavoro/box dove vengono effettuate le specifiche attività devono essere installati lavamani distinti per l'uso diretto e per la pulizia delle attrezzature e dello strumentario, con rubinetti a comando non manuale (esclusa la leva sanitaria), forniti di acqua potabile calda e fredda; si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune).
- c) locale/spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a 4 mq., ovvero a 3 mq. quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.
Il locale/zona per la sterilizzazione degli strumenti deve essere dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda a comando non manuale, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme tecniche in vigore.
Non è richiesto il locale/spazio per la sterilizzazione se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio, in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

- d) servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico deve essere ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi non manuali per l'erogazione dell'acqua, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido, contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.
Per gli operatori maschi e femmine devono essere, di regola, realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti;
- e) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili; nel caso che il numero degli operatori sia superiore a 5, lo spogliatoio deve essere diviso per sesso;
- f) locale/spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;
- g) locale/ spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia. Qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato, dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o contenitori adeguati all'uso. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), d), g) e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

L'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori.

Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati.

Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i colori devono essere conservati nella confezione originaria; i materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza devono riportare la data di scadenza.

La biancheria per i clienti (teli, accappatoi, lenzuolini, ecc.) deve essere preferibilmente monouso.

Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso.

La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia.

Devono essere fornite, con avvisi o adeguato materiale informativo, informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto, in particolare, sulla atossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati e sull'assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti.

Devono sempre essere richieste all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili, per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza e deve essere acquisito il consenso scritto dell'avente diritto.

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

Nella sede dell'attività devono essere presenti i seguenti documenti:

- registro delle prestazioni;
- autorizzazioni/consensi al tatuaggio/piercing sottoscritti dagli aventi diritto;
- il protocollo relativo all'igiene degli addetti redatto in conformità alle linee guida dell'ASS;
- il protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria, redatto in conformità alle linee guida dell'ASS;
- il protocollo della disinfezione e/o sterilizzazione dello strumentario redatto in conformità alle linee guida dell'ASS, ove necessario e previsto;
- registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione;
- contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- elenco aggiornato degli strumenti e dei colori usati;
- schede tecniche degli strumenti, dei colori e dei materiali metallici o similari che vengono applicati ai clienti.

Vanno sempre utilizzati strumenti monouso, ove disponibili e ove possibile (ad esempio, aghi per tatuaggi).

Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing, devono essere sottoposte a procedura di sterilizzazione.

Gli strumenti che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate, ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore, essa deve essere effettuata, di regola, con l'impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ricorso ad altre procedure secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

I rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali (garze, cotone, salviette contaminate) dovranno essere raccolti negli appositi contenitori a tenuta. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.